

Copia conforme all'originale

Formazione e solidarietà - FORSOL

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ETS

VIA KENNEDY 88 - 86170 ISERNIA

Formazione & Solidarietà

VERBALE D'ASSEMBLEA

Il giorno 06.12.2022 alle ore 19:00 nei locali dell'Associazione si è riunita l'assemblea dei soci regolarmente convocata nei termini di legge per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:

Modifiche statuto

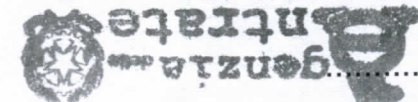
Sono presenti tutti i soci e cioè:

- 1) Pasquarosa Michele
- 2) Iannarelli Vincenzo
- 3) Molinaro Giuseppina
- 4) Iannarelli Kristian
- 5) Pasquarosa Maria (collegata tramite google meet)
- 6) Iannarelli Sabrina
- 7) Pasquarosa Antonino (collegat tramite google meet)

Presiede l'assemblea Pasquarosa Michele, svolge la funzione di segretario Iannarelli Vincenzo. Prende la parola il presidente per comunicare ai soci la nota inviata dalla Regione Molise - Terzo Dipartimento del 25-05-2022 (parte integrante del seguente verbale) con la quale si chiedono alcuni chiarimenti sullo Statuto. A riguardo l'assemblea delibera di apportare le seguenti modifiche: Art. 5 - Soppressione del comma y. L'assemblea in seguito dà mandato al presidente di depositare il nuovo Statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia e di inviare alla Regione tramite la messaggistica del Runtis i chiarimenti richiesti per i lavoratori dipendenti. Null'altro essendovi da discutere l'assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 19:20

Il Segretario
Vincenzo Iannarelli

Il Presidente
Michele Pasquarosa



DIREZIONE PROVINCIALE ISERNIA

UFFICIO TERRITORIALE

REGISTRATO IL 12.12.2022

Al n° 670 Serie 3 e 455/13

Il Funzionario (*)
(Pietro Di Pietrantonio)
Firma su delega della Direzione Provinciale (Elisabetta Colacci)



Allegato "A"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione non avente personalità giuridica denominata: **FORMAZIONE&SOLIDARIETÀ – ODV**.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT), "FORMAZIONE&SOLIDARIETÀ – ODV" di seguito indicata in forma breve come "Associazione" aggiungerà alla denominazione anche la locuzione/acronimo ETS.

L'Associazione ha sede legale in Isernia Via Kennedy n. 88, nel comune di Isernia (IS) e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione Formazione&Solidarietà (FORSOL) esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni possono concretizzarsi nelle seguenti attività:

- ✓ Sperimentare e rafforzare le reti di servizio in grado di poter intervenire efficacemente sulle nuove dinamiche dei processi di esclusione ai fini di un pieno inserimento lavorativo.
- ✓ Favorire la piena attuazione del diritto al lavoro sostenendo gli individui in tutte le fasi della vita lavorativa sapendo che ad ogni transizione è legato un rischio.
- ✓ Attivare processi di cooperazione sociale tesi ad evitare che la disoccupazione si concentri su alcune fasce ridistribuendo il rischio su tutta la popolazione invece che su poche categorie prescelte.
- ✓ dare un segnale di come efficienza e solidarietà possano e debbano coesistere portando al mondo delle imprese "for profit" un contributo di attenzione alla sfera etica e sociale. L'obiettivo generale della associazione

si identifica nella strutturazione di un sistema di servizi integrati volti a definire una strategia di "global service" all'interno delle politiche attive del lavoro per fasce deboli, definendo aree di offerta di servizi flessibili e personalizzati volti a fornire risposte occupazionali alle fasce che presentano maggior disagio nell'ingresso nel mondo del lavoro e di integrare molteplici strumenti, quali:

- sistemi di servizi integrati, di consulenza, informazione, orientamento, bilancio di competenze, supporto e mentoring per l'accompagnamento al lavoro di fasce svantaggiate;
 - valorizzazione e promozione per l'inserimento lavorativo;
 - integrazione dell'area dei servizi specialistici per le fasce deboli con i nuovi strumenti di politica attiva del lavoro: collocamento privato ed interinale;
 - progettazione e realizzazione di interventi a favore della famiglia, dei minori, dei giovani, dei diversamente abili, degli anziani
- ✓ promuovere e rafforzare la rete degli attori locali per il miglioramento della vita e della qualità del lavoro;
 - ✓ L'attività di formazione professionale a favore di enti pubblici, aziende pubbliche e private, in particolare quelle destinate al settore tessile e dell'abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento;
 - ✓ progettazione e realizzazione di corsi di formazione anche tesi all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione, all'aggiornamento e perfezionamento professionale a favore di persone fisiche di ambo i sessi e di qualsiasi età, occupati e/o inoccupati anche nell'ambito delle strategie di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e dei piani delle politiche attive del lavoro a favore di enti pubblici, di aziende pubbliche e private;
 - ✓ organizzazione, per gli immigrati, di servizi di consulenza e informazione, corsi di formazione professionale e di aggiornamento, di lingua e di cultura italiana - favorire lo sviluppo di azioni formative per garantire maggiore opportunità e massima fruibilità dei servizi per una efficace integrazione/socializzazione dei cittadini immigrati nel territorio;
 - ✓ promuovere e rafforzare la rete degli attori locali per il miglioramento della vita e della qualità del lavoro
 - ✓ attività di formazione professionale a favore di enti pubblici, aziende pubbliche e private, in particolare quelle destinate al settore tessile e dell'abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento;
 - ✓ creazione di accademie legate allo stilismo e alla moda;
 - ✓ progettazione e realizzazione di corsi di formazione anche tesi all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione, all'aggiornamento e perfezionamento professionale a favore di persone fisiche di ambo i sessi e di qualsiasi età, occupati e/o inoccupati anche nell'ambito delle strategie di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e dei piani delle politiche attive del lavoro a favore di enti pubblici, di aziende pubbliche e private;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro dei Soci alla data della convocazione della stessa.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare al Presidente dell'Associazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa entro il termine stabilito secondo l'importo annualmente deliberato.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, esclusione, mancato versamento della quota associativa.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Presidente e Vice-Presidente
2. Consiglio Direttivo;
3. Assemblea dei soci
4. l'Organo di controllo;
5. Organo di revisione.

Gli organi sociali di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo verranno costituiti al superamento rispettivamente delle soglie dimensionali di cui agli art.li 30 - comma 2 e 31 del Codice Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica alla data della convocazione della stessa ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente ovvero, in

caso di assenza, dal consigliere più anziano.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail/lettera cartacea o tramite social, spedita/divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1 se il numero dei Soci non è superiore a 20, 2 se il numero dei Soci non è superiore a 35, 3 se il numero dei Soci è superiore a 35.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti, presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% +1 dei voti in proprio o per delega.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione o in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% +1 dei Soci, presenti in proprio o in delega.

Delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti in proprio o per delega.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea ogni 3 anni tra le persone fisiche associate, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, gli stessi verranno cooptati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in base alle esigenze, con proprio avviso, ovvero con avviso scritto o telefonico o a mezzo social, contenente l'ordine del giorno, o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, da far pervenire al Presidente. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 48 ore decorrenti dalla data della convocazione stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal vice-Presidente ovvero, in caso di assenza, dal consigliere più anziano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, saranno lette nella successiva seduta al 1° punto dell'O.D.G.

In caso di 3 assenze consecutive da parte di ciascun consigliere, è fatto obbligo al Presidente di richiamarlo, anche verbalmente; qualora l'assenza continua il

Consiglio ne prende atto, provvede alla sua sostituzione ed invita il Presidente a comunicare per iscritto la decadenza al consigliere.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la nomina del vice-Presidente;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
- la relazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente e vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisore legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro dei Soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Isernia 06.12. 2022

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

